

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Bologna, li 14/04/2015

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 13/B

Oggetto: Esonerati dallo “split payment” gli enti che utilizzano il regime fiscale di cui alla legge n. 398/91

Con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del meccanismo dello split payment (o scissione dei pagamenti), introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015, facendo seguito alle precedenti circolari n. 1/E e 6/E, pubblicate rispettivamente il 9 e il 19 febbraio 2015.

Dopo aver ribadito la finalità del meccanismo della scissione dei pagamenti e chiarito l’ambito di applicazione soggettiva e oggettiva del medesimo, la circolare elenca in maniera precisa le ipotesi alle quali questo deve considerarsi **non applicabile** escludendo espressamente, tra le operazioni assoggettate ai fini Iva a regimi c.d. speciali, quelle di cui alla legge n. 398 del 1991 che assolvono l’imposta secondo regole proprie.

Pertanto, tutte le associazioni senza scopo di lucro che utilizzano il regime fiscale di cui alla legge 398/91, che effettuano prestazioni in favore di Pubbliche Amministrazioni in ragione delle quali ricevono corrispettivi o contributi/corrispettivi ex art. 143, comma 3, lett. b) TUIR (quali ad esempio quelli per la gestione in convenzione di teatri o strutture di proprietà pubblica) non saranno soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti e provvederanno direttamente, come in passato, al versamento dell’iva secondo le specifiche regole di cui al regime fiscale di vantaggio utilizzato.

Cordiali saluti.


Avv. Guido Martinelli